

N. R.G. 1056/2022



TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

(decreto di omologazione del concordato preventivo -

articoli 180, 181, 182 e 185 del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267)

Riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Antonella Ioffredi	Presidente
dott. Enrico Vernizzi	Giudice
dott. Irene Colladet	Giudice relatore

nel giudizio di omologazione del concordato preventivo n. 2/2021 promosso con ricorso ex art.161 VI co. l.f. dalla UNIONE - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE (C.F. 00164180341), con sede in Parma, frazione Cortile San Martino, via Paradigna n. 113, in persona del Liquidatore dott. Maurizio Menozzi, rappresentata e difesa dall'avv. GIORGIO CONTI (C.F. CNT GRG 57D13 L183J) e dall'avv. CODELUPPI LUANA (C.F. CDL LNU 73S62 G337J), con domicilio eletto in Parma, Via Verdi n. 9, presso lo studio dei difensori,

ha emesso il seguente

Decreto

Premesso che

con ricorso ex art.161 VI co. l.f. depositato il 4/02/2021 UNIONE - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 l.f. entro un termine fissato dal giudice;

il Tribunale, con decreto depositato in data 8/02/2021, ha concesso il termine sino al 4 giugno 2021 per l'integrazione della documentazione;

con istanza depositata in data 31/05/2021 la società ha chiesto una proroga per consentire il perfezionamento del piano concordatario;

con ulteriore provvedimento di data 01/07/2021, il Tribunale ha concesso la proroga richiesta sino al 03/09/2021;

in data 03/09/2021 la ricorrente ha depositato il piano e la proposta corredata di documentazione;



la proponente e l'attestatore hanno altresì offerto i chiarimenti richiesti, previo parere del Commissario Giudiziale, con decreto del 22/09/2021; più precisamente, con il deposito della memoria in data 07/10/2021, hanno, per quanto di rispettiva competenza:

1) indicato in modo chiaro, dettagliato ed analitico il *quantum* del sacrificio economico imposto ad ogni singolo creditore per il pagamento dilazionato, esplicitando la formula di calcolo e i tassi di interesse utilizzati (cfr. doc. 20);

2) indicato dettagliatamente ed analiticamente i singoli debiti ipotecari, specificando gli immobili sui quali gravano con apposita tabella depositata sub doc. 21;

3) chiarito che “...il termine al 31.12.2025 rappresenta il periodo massimo di esecuzione del Piano...”, specificando altresì che in relazione a tale data sono state calcolate le “spese di funzionamento”, il cui ammontare è stato ridotto a seguito della rinuncia del Liquidatore dott. Maurizio Menozzi a parte del proprio compenso, delle rinunce del Collegio Sindacale a parte dei propri compensi, nonché delle dimissioni del Liquidatore dott. Pio Ubaldi (cfr. tabella depositata sub doc. 25);

4) specificato le ipotesi di rischio contemplate nel c.d. “fondo rischi”;

5) integrato l'attestazione ex art. 161 comma terzo l.f., riportando in modo analitico e valutando i criteri adottati nelle perizie di stima, confermando le relative attestazioni e ritenendo corretto il metodo utilizzato anche in relazione alla (non) considerazione dei bilanci consolidati della partecipata Pa.Di.Al S.p.a., evidenziando che “eventuali svalutazioni della partecipazione detenuta in Pa.Di.Al. Spa troverebbero congrua compensazione nei “fondi rischi”...” (sul punto si precisa che il Tribunale non aveva chiesto un'integrazione alle relazioni dei periti, bensì un'integrazione alle valutazioni dell'attestatore);

6) confermato la propria attestazione in relazione alla voce “fondo rischi”;

7) confermato l'attestazione ex art. 160 comma secondo l.f. in esito alle specificazioni sub 3) e 4) fornite dalla ricorrente;

8) integrato l'attestazione ex art. 182-ter l.f., indicando gli oneri in prededuzione rispettivamente ipotizzati nella liquidazione fallimentare e previsti in quella concordataria, esprimendo il relativo giudizio di convenienza (l'integrazione si è resa necessaria perché l'attestazione *de qua* non può consistere in una mera ed apodittica affermazione di stile, pena l'inammissibilità del piano, ma deve fornire ai creditori elementi concreti per formulare una valutazione di convenienza/non convenienza consapevole, tant'è che è in uso predisporre una tabella comparativa atta ad evidenziare le differenze in termini numerici tra fallimento e concordato);

9) integrato l'attestazione ex art. 160, c. 2, l.f., relativa al Credito Iva di rivalsa, esplicitando in modo sufficientemente chiaro le ragioni ed i dati in base ai quali è stata valutata maggiormente



conveniente per i creditori la liquidazione in sede concordataria rispetto a quella in sede fallimentare (l'integrazione si è resa necessaria perché l'attestazione *de qua* non può consistere in una mera ed apodittica affermazione di stile, pena l'inammissibilità del piano, ma deve fornire ai creditori elementi concreti per formulare una valutazione di convenienza/non convenienza consapevole, tant'è che è in uso predisporre una tabella comparativa atta ad evidenziare le differenze in termini numerici tra fallimento e concordato);

all'esito dei chiarimenti forniti la proposta prevede quanto segue:

- il pagamento integrale delle spese di giustizia e delle spese di funzionamento della società e degli altri importi in prededuzione;
- il pagamento integrale dei creditori ipotecari;
- il pagamento integrale dei creditori privilegiati;
- il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 49,78%;

e che solo per i creditori chirografari è previsto il pagamento nella misura del 49,78% anziché in misura integrale, con termine ultimo previsto per tutti i pagamenti al 31/12/2025;

con decreto di data 13/10/2021 il Tribunale, ritenuti/a: a) sussistenti i presupposti e le condizioni di cui all'art.160 l.f., b) la documentazione depositata, in conformità alla previsione dell'art.161 l.f., completa e regolare, anche con riguardo all'indicazione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché relativamente all'utilità che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore; c) la relazione ex art.161 e ex art.186 bis l.f. redatta dal dott. Angelo Anedda - professionista in possesso dei requisiti di legge - che attesta la veridicità dei dati esposti dalla società e la fattibilità del piano, a seguito delle integrazioni, sufficientemente motivata; ha dichiarato aperta la procedura, fissando per l'adunanza dei creditori l'udienza del 03/02/2022;

il Commissario Giudiziale ha depositato la propria relazione ex art. 172 l.f. in data 20/12/2021;

l'attivo, pari a complessivi euro 6.794.940,00, risulta così composto, tenuto conto delle rettifiche del Commissario Giudiziale (cfr. relazione ex art. 172 l.f. depositata il 20/12/2021):

- attivo immobiliare per euro 4.905.000,00 (di cui euro 1.900.000,00 già realizzati);
- immobilizzazioni finanziarie per euro 1.263.651,00;
- crediti commerciali per euro 98.649,30 (in luogo di euro 102.775,82 previsti nel piano);
- altri crediti per euro 30.333,00,
- affitti in corso di piano per euro 394.963,00;
- disponibilità liquide per euro 100.464,00 (in luogo di euro 15.182,00 previsti nel piano)

il passivo risulta così composto, tenuto conto delle rettifiche del Commissario Giudiziale (cfr. relazione ex art. 172 l.f. depositata il 20/12/2021):

- spese in prededuzione (comprehensive di "fondi") per euro 1.067.137,5



- spese in prededuzione di “funzionamento” per euro 630.361,00
- passivo in prededuzione per euro 91.197,92
- creditori con privilegio ipotecario per euro 2.578.388,05
- creditori con privilegio generale (comprensivo di “fondi”) per euro 1.679.815,39 (in luogo di euro 1.599.346 previsti nel piano);
- creditori chirografari (comprensivo di “fondi”) per euro 2.587.690,5 (in luogo di euro 2.693.113,00 previsti nel piano)

secondo le previsioni contenute nella relazione di cui all’art. 172 l.f. depositata in data 20/12/2012, il piano proposto consentirà:

- il pagamento integrale delle spese di giustizia e delle spese di funzionamento della società e degli altri importi in prededuzione;
- il pagamento integrale dei creditori ipotecari;
- il pagamento integrale dei creditori privilegiati;
- il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 28,91% (anziché nella misura del 49,78% prevista nel piano all’esito delle integrazioni);

all’esito dell’adunanza svoltasi il 03/02/2022 ed entro i venti giorni successivi hanno votato a favore della proposta concordataria creditori rappresentanti crediti per euro 2.085.323,04, pari al 66,365% dell’ammontare complessivo dei crediti ammessi al voto; hanno dato voto contrario creditori rappresentati crediti per € 0;

ritenuto dunque che

- il concordato preventivo è stato approvato ai sensi dell’articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267;
- non risultano creditori dissenzienti;
- il Commissario ha depositato il parere motivato in ordine alla proposta concordataria ex art 180 l.f., nel quale non sono state evidenziate circostanze gestionali successive al deposito della relazione ex art. 172 l.f. di particolare rilievo o situazioni idonee a modificare la prevista percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari;
- oltre al Commissario giudiziale ed al debitore, non vi sono altri soggetti costituiti;
- la procedura si è regolarmente svolta;

rilevato inoltre che

- il concordato consiste nella cessione dei beni;
- in ordine alla liquidazione, la società propone la nomina del dott. Guido Moretti quale Liquidatore, per un compenso di euro 80.000,00, oltre C.P. ed IVA di legge, senza altro prevedere, di talchè occorre nominare un comitato dei creditori, specificandosi che la liquidazione dovrà avvenire con le



modalità previste dagli articoli da 105 a 108 ter del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267, in quanto compatibili;

P.Q.M.

a definizione del giudizio di omologazione, ogni contraria e diversa istanza disattesa, così provvede:

I. omologa la proposta di concordato preventivo di UNIONE - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE (C.F. 00164180341), con sede in Parma, frazione Cortile San Martino, via Paradigna n. 113, in persona del Liquidatore dott. Maurizio Menozzi alle condizioni indicate nel ricorso e sue successive integrazioni e modificazioni;

II. nomina liquidatore il dott. Guido Moretti;

III. nomina il seguente comitato dei creditori:

- Credit Agricole S.p.a.;
- Studio Associato Banchini;
- Frati Armando;

IV. dispone che:

1) il Liquidatore provveda alla liquidazione con le modalità e le forme previste dagli articoli da 105 a 108 ter del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267, depositando il piano di liquidazione in cancelleria fallimentare entro 90 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento e dando comunicazione del piano stesso al Commissario giudiziale, previa approvazione del Comitato dei creditori;

2) per le transazioni ed ogni altro atto di straordinaria amministrazione, il Liquidatore chieda l'autorizzazione del Comitato dei Creditori ed il parere favorevole del Commissario Giudiziale, dandone all'esito informazione al Giudice Delegato;

3) il Liquidatore richieda il parere del Commissario Giudiziale e l'autorizzazione del Giudice Delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio, rinviando, ai fini della liquidazione dei compensi, alla direttiva del Tribunale n. 5/2021;

4) il Liquidatore, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto, depositi nel fascicolo telematico l'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone copia a mezzo PEC a tutti i creditori ed al Commissario Giudiziale che procederà alla sua pubblicazione nell'area del sito internet www.fallimentiparma.it riservata ai creditori;

5) le somme ricavate dalla liquidazione vengano depositate dal Liquidatore sul conto corrente bancario intestato alla procedura, e i prelievi siano vincolati al visto preventivo del Commissario Giudiziale;

6) Il Liquidatore registri ogni operazione contabile in un apposito registro previamente vidimato dal Commissario Giudiziale;



- 7) il Liquidatore provveda al pagamento dei creditori rispettando il piano e l'ordine delle cause legittime di prelazione, mediante riparti che andranno comunicati ai creditori ed al Commissario giudiziale, avvertendo i creditori che dovranno proporre eventuali osservazioni al Commissario giudiziale entro i successivi quindici giorni; all'esito il riparto verrà depositato nel fascicolo telematico chiedendo al Giudice delegato di dichiararne l'esecutività;
- 8) entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni di liquidazione, il Liquidatore depositi nel fascicolo telematico il rendiconto finale corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale e all'attestazione di quest'ultimo circa l'avvenuta presentazione e la completezza della documentazione attestante i pagamenti. Il Giudice Delegato disporrà la trasmissione a mezzo PEC ai creditori e fisserà la data dell'udienza per l'approvazione; il Commissario Giudiziale provvederà alla pubblicazione del rendiconto nell'area del sito internet www.fallimentiparma.it riservata ai creditori;
- 9) il Liquidatore riferisca al Giudice Delegato sull'adempimento della proposta concordataria con relazioni semestrali; il Giudice Delegato ne disporrà poi la trasmissione al Commissario Giudiziale e da questi ai creditori;
- 10) resti riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività, non espressamente prevista nei punti precedenti, che si dovesse rivelare necessaria nella fase di attuazione del concordato, previo parere del Comitato dei creditori e del Commissario Giudiziale;
- 11) nelle istanze e/o informative rivolte al Giudice Delegato, al Commissario Giudiziale e/o al Comitato dei creditori, gli organi della procedura riportino sempre, nelle premesse, il paragrafo di pertinenza del presente dispositivo;
- 12) il presente decreto venga inserito nel fascicolo 2/2021 reg.conc.prev. e venga pubblicato a norma dell'articolo 17 l.f. e sul sito internet www.fallimentiparma.it

Parma, 06/04/2022

Il Giudice rel.
Dott. Irene Colladet

Il Presidente
dott. Antonella Ioffredi

